



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
*Ufficio 7<sup>^</sup>*

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
(artt. 408 e 410 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Daniela Caramico D'Auria,  
letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di **Varvara Raffaele in a.g.** per  
il reato di cui **all' art. 595 comma 3 c.p.**;

vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero ed esaminata l'opposizione alla  
richiesta di archiviazione presentata tempestivamente dalla persona offesa;

a scioglimento della riserva del 23.02.2024;

La richiesta di archiviazione è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.  
Gli argomenti trattati nei post sono riconducibili all'attività svolta dall'indagato, appartenente  
anch'egli all'ordine degli infermieri.

Le affermazioni che si assumono diffamatore sono quelle pubblicate sul sito "Come Don Chisciotte"  
in data 22.07.2021. Le espressioni utilizzate dall'indagato devono essere collocate all'interno di un  
accesso conflitto con l'ordine degli infermieri, di cui l'opponente è la Presidente, contrasti che  
hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di chi non è "*allineato al pensiero  
unico scientificamente approvato*". E' evidente, pertanto, che il Varvara utilizzando termini quali "*un  
pericolo per la salute pubblica, svendere la professionalità degli infermieri, viscido tentacolo del  
regime totalitario*" abbia, sia pure con tono forti, voluto esprimere il pieno dissenso sulle linea di  
pensiero dell'Ordine degli Infermieri. Le espressioni sono, pertanto, come correttamente indicato dal  
PM, scriminate per l'esercizio del diritto di critica. Nel caso in esame infatti le doglianze sono rivolte  
non già alla persona fisica ed all'inviolabilità dei suoi diritti (quale limite indicato dalla  
giurisprudenza alla continenza) quanto piuttosto all'operato dell'Ordine cui peraltro appartiene lo  
stesso indagato.

Il procedimento va pertanto archiviato con restituzione degli atti al PM.


Premesso quanto sopra, visto l'art. 409 c.p.p.

DISPONE

l'archiviazione del procedimento indicato in epigrafe e dispone la restituzione degli atti al Pubblico  
Ministero.

Autorizza ex art. 116 c.p.p. il rilascio di copia per gli usi consentiti al difensore ed alla persona offesa.  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.  
Roma, 17 aprile 2024

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
Daniela Caramico D'Auria



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Dott. Daniela Caramico D'Auria  
Cancelleria  
Roma, il 17/4/2024  
Il Funzionario Giudiziario  
Dottorssa Nadia Conti

